

12 novembre 2020

Dott. Sergio Cristofanelli

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Direzione generale per l'economia circolare

METTIAMOCI
IN RIGA



II T.U.A. DOPO IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DEL PACCHETTO RIFIUTI



ECONOMIA CIRCOLARE

L'economia circolare rappresenta una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il sistema produttivo ed economico italiano, è un'alleata strategica per affrontare la scarsità di risorse, il riscaldamento globale e la gestione dei rifiuti. Il modello economico dell'economia circolare è fondato su 5 principi fondamentali e si basa sulla condivisione e sulla concezione di prodotto come servizio.

I 5 pilastri dell'economia circolare

- ✓ Sostenibilità delle risorse
- ✓ Prodotto come servizio
- ✓ Piattaforme di condivisione
- ✓ Estensione del ciclo di vita
- ✓ Recupero e riciclo





Pacchetto economia circolare Unione Europea

Nel 2018 l'Unione Europea ha varato il Pacchetto economia circolare, contenente le seguenti 4 direttive che introduce strumenti atti a sostenere la transizione verso tale modello e mirano a ridurre i rifiuti ed incrementare la percentuale di riciclaggio.

- Direttiva 2018/851 (WFD) – rifiuti
- Direttiva 2018/852 (PCK) - imballaggi
- Direttiva 2018/850 (LDF) - discariche
- Direttiva 2018/849 (RAEE,...) – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e veicoli fuori uso

Tra le misure individuate per il raggiungimento di questo obiettivo, si segnalano quelle legate alla introduzione di ambiziosi target di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, di riciclaggio degli imballaggi, nonché la riduzione entro il 2035 della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti.



Pacchetto economia circolare

Sono stati approvati e pubblicati in gazzetta ufficiale lo scorso settembre i quattro decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare (veicoli fuori uso, pile e accumulatori e RAEE, discariche, imballaggi e rifiuti). In particolare:

Nella GU dell'11 settembre u.s., è stato pubblicato **il d.lgs. n. 116 del 2020**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai **rifiuti** e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio**”*. In vigore dal **26 settembre 2020**.

Nella GU del 12 settembre u.s., sono invece stati pubblicati, **il d.lgs. n. 118 del 2020**, recante *“Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a **pile e accumulatori** e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”*, e **il d.lgs. n. 119 del 2020**, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai **veicoli fuori uso**”*. In vigore dal **27 settembre 2020**.

Nella GU del 14 settembre u.s., è stato pubblicato **il d.lgs. n. 121 del 2020**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle **discariche** di rifiuti”*. In vigore dal **29 settembre 2020**.



I decreti governativi in parola traducono sul piano nazionale le ultime disposizioni dell'Unione Europea sui rifiuti fondate sul modello economico in base al quale i residui da attività di produzione e consumo devono essere pienamente reintegrati nel ciclo al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente. Viene così valorizzato il trattamento volto al recupero di materia, in luogo dello smaltimento tout-court.

Le regole ex direttive 2018/851/Ue (rifiuti) e 2018/852/Ue (imballaggi e rifiuti di imballaggio) sono quindi state accolte nell'Ordinamento giuridico italiano mediante **il d.lgs. n. 116 del 2020** che modifica il Dlgs 152/2006 (l'altrettanto noto "Codice ambientale").

Tra gli obiettivi generali è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e parallelamente si vincola lo smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035).

Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.

I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati attraverso il compostaggio.

La strategia a lungo termine è quella di coinvolgere le aziende nel realizzare prodotti con materiali nuovi, interamente riutilizzabili e che quindi non generino scarti, mentre quella a breve e medio termine è gestire gli scarti prodotti in modo più responsabile, attraverso il riutilizzo ed il riciclo.

Punti di rilievo

1. definizione di rifiuti urbani
2. introduzione del Programma Nazionale Rifiuti
3. disciplina relativa a Responsabilità Estesa del Produttore
4. riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti
5. elementi qualitativi e quantitativi nella raccolta e riciclaggio, in relazione ai nuovi obiettivi.





1. Definizione di rifiuti urbani.

La direttiva (UE)2018/851 tra le altre disposizioni impone l'introduzione di una nuova definizione di rifiuti urbani e ne individua anche le finalità. Il considerando 10 della predetta direttiva chiarisce che, al fine di poter confrontare le performance in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani dei diversi Stati membri (che sono influenzate dal livello di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche), è assolutamente indispensabile che la definizione di rifiuto urbano sia armonizzata a livello europeo e che tutti gli Stati Membri includano i medesimi rifiuti in tale definizione. In questa maniera non vi sono difformità e disparità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani imposti dalla nuova direttiva. Pertanto ai sensi della direttiva non è possibile nessuna discrezionalità a livello nazionale, regionale o comunale nella definizione dei rifiuti che devono essere considerati rifiuti urbani. Tuttavia la direttiva chiarisce anche, nell'ultimo capoverso della definizione, che **il fatto che tutti i rifiuti aventi caratteristiche simili ai rifiuti domestici debbano essere considerati rifiuti urbani, non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di tali rifiuti**: in altre parole il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico. Tenendo presente le predette premesse l'intenzione del Ministero nel recepire la direttiva su questo tema è stata quella di consentire che l'attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata.



Si è voluto quindi dare la possibilità alle utenze non domestiche di continuare a potersi avvalere di gestori privati per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici.

Nell'ambito del recepimento, pertanto, tenendo in considerazione tali aspetti, si è modificato l'art. 183, comma 1 inserendo la seguente lettera:

b-ter) "rifiuti urbani":

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;***
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;***
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;***
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;***
- e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;***
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);***
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;***

Segue....Definizione di rifiuti urbani.



Al fine di rendere ulteriormente chiaro l'ambito di applicazione della nozione di "rifiuti urbani" e pertanto non pregiudicare in alcun modo l'attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività che sono individuate nell'elenco L-quinquies, cui la definizione fa riferimento, si è reso necessario l'inserimento di una specifica modifica all'articolo relativo alle competenze dei comuni. La nuova disposizione consente di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di usufruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e trattamento dei propri rifiuti urbani, ma che gli stessi devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205. La suddetta disposizione è inserita al comma 2-bis dell'art. 198 nel modo seguente ***"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani"***.

Per rafforzare questo ultimo passaggio e far sì che le utenze non domestiche, che non usufruiscono del servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani e pertanto si avvalgono di gestori privati, siano escluse dall'ambito di applicazione della tariffa è stata apportata una specifica modifica al relativo articolo 238 del decreto legislativo 152/06 ed in particolare si è proposta la sostituzione del vigente comma 10 con il seguente: ***"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lett. b-ter) punto b), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."***

2. Programma Nazionale Rifiuti



Il programma deve essere approvato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020 e dovrà contenere i seguenti elementi:

- ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione regionale;
- acquisizione e verifica dei dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte;
- ricognizione dell'impiantistica per tipologia e distribuzione territoriale (impianti pubblici e privati; in esercizio, in corso di realizzazione, in attesa di autorizzazione e/o in fase di progettazione);
- individuazione dei criteri per la definizione delle macroaree e verifica del relativo fabbisogno impiantistico;
- definizione di linee di indirizzo per la gestione di particolari flussi di rifiuti provenienti anche da attività di recupero e riciclo;
- individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di gestione;
- redazione di un piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici;
- definizione di un piano di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;
- definizione di criteri generali per la pianificazione regionale, la localizzazione degli impianti e le modalità di raccolta dei rifiuti;
- redazione del Programma nazionale e della documentazione tecnica necessaria all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006;



3. Riforma del sistema di tracciabilità dei rifiuti

L'intervento regolatorio reca le disposizioni in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso la definizione di un modello di governance complessiva sulla gestione dei dati della tracciabilità a livello nazionale in accordo con tutti gli attori coinvolti, anche con la realizzazione di una banca dati per la gestione, elaborazione e fruibilità delle informazioni contenute nei documenti digitali. L'istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità è stata impostata sulla base dell'articolo 35 della Direttiva 2018/851 /UE. La struttura del Registro quale piattaforma digitale è articolata in una sezione anagrafica che contiene le informazioni anagrafiche dei soggetti iscritti, con riferimento alle autorizzazioni all'esercizio delle specifiche attività di gestione dei rifiuti ed una sezione tracciabilità ove confluiscono i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, da inviare in forma telematica.



Le norme della direttiva 2018/850/UE (sulle discariche di rifiuti) vengono recepite mediante il d.lgs. 121/2020 che revisiona il Dlgs 36/2003

La normativa in tema di discariche rientra a pieno titolo tra quelle di maggiore importanza nell'ambito della gestione dei rifiuti. Come è noto, lo smaltimento in discarica è collocato all'ultimo posto della c.d. "gerarchia dei rifiuti" stabilita dalla direttiva 2008/98/CE e recepita anche dal d.lgs. n. 152 del 2006. La revisione attuata dall'Unione si è resa necessaria per garantire la transizione degli Stati membri verso l'economia circolare, riducendo in maniera consistente il conferimento dei rifiuti nelle discariche a favore delle opzioni poste ai livelli più alti della gerarchia di gestione dei rifiuti, quali il riciclo e il recupero.

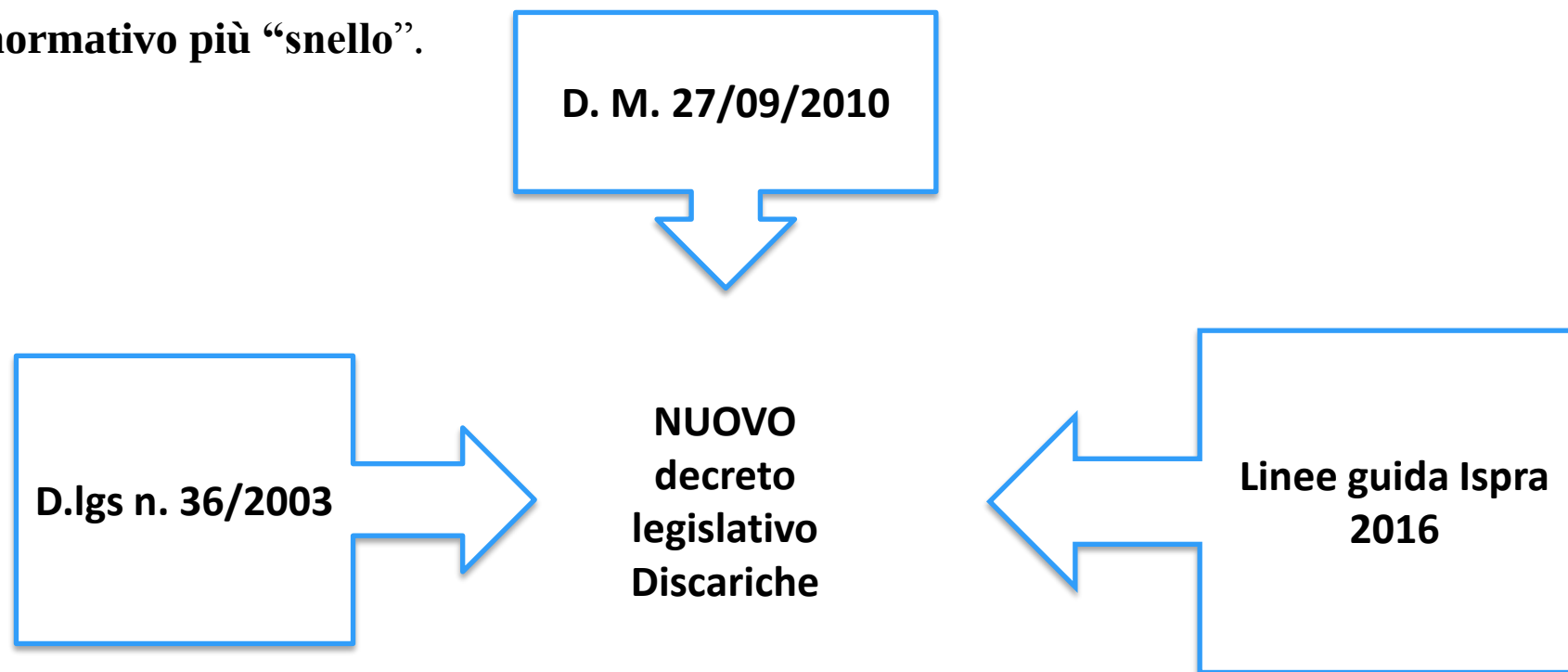
Le novità più rilevanti della Direttiva (UE) 2018/850 rispetto all'impianto normativo esistente sono:

- aver introdotto in maniera esplicita il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale;
- aver introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire che entro il 2030 che tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica;
- aver introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti;
- aver riallineato le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE con quelle contenute nella direttiva 2008/98/CE.

Il nuovo testo del d.lgs. n. 36 del 2003 è inteso quale “testo unico tecnico-giuridico” in materia di discariche, soprattutto per quel che concerne i criteri di ammissibilità di rifiuti trattati e non trattati.

Nel nuovo testo, che novella il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, confluiscono non solo le disposizioni, opportunamente aggiornate ove necessario, dell’originario decreto legislativo n.36/2003, ma anche le previsioni – emendate in alcuni aspetti che avevano creato dubbi e problemi applicativi – del d.m. 27 settembre 2010 recante «definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», nonché i contenuti di una parte delle “Linee guida” ISPRA del 7 dicembre 2016, n. 145 recanti «Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

Impianto normativo più “snello”.





Novità introdotte

Il nuovo articolo 1 definisce le finalità provvedimento volto a sostenere la transizione dell'Italia verso un'economia circolare e garantire una **progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo**, e prevedere misure volte a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente.

Nell'articolo 5 sono introdotti due nuovi commi.

Il **comma 4-bis** introduce il **divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030** di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.

Si rinvia ad apposito decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis **la definizione dei criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.**

Il **comma 4-bis** dispone inoltre che le Regioni:

Confermino la propria pianificazione ai sensi dell'articolo 199 del d.lgs 152/2006 al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo;

Modifichino tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31.12.2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.

Il **comma 4-ter** introduce l'obiettivo di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica, al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti e dispone che le Regioni confermino la propria pianificazione, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.



Novità introdotte

Articolo 5 -bis (Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi)

L'articolo descrive le regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter e dispone che, fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, le modalità, i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 -bis e 4 -ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il nuovo **articolo 6 fissa il divieto di smaltimento in discarica** dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. Dispone altresì, il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti aventi le caratteristiche ivi elencate. Al comma 2 introduce un rinvio alla **tabella 2 dell'Allegato 3 relativa all'elenco dei rifiuti di cui è vietato lo smaltimento in discarica (Linee guida ISPRA 2016)** qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche indicate nella tabella medesima.

NB : n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Articolo 7 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*)

Il nuovo articolo 7 reca i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica **solo dopo trattamento**. Definisce altresì i casi in cui tale obbligo possa non essere applicato, ovvero: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Ai fini dell'individuazione delle condizioni per l'esclusione del trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e da spazzamento stradale si rinvia all'Allegato 8.

L'Allegato 8 reca le condizioni per escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER 200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione estumulazione)

Gli articoli dal 7-bis al 7-octies riportano, opportunamente aggiornati, i contenuti del **DM 27/09/2010 recando i criteri ammissibilità rifiuti nelle differenti categorie di discariche** (inerti, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi), oltre che per le **sottocategorie di discariche**.

In particolare **l'articolo 7-sexies** definisce i criteri sulla base dei quali le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati **sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi**. Stabilisce altresì che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche sono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. Tali **criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti**, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, nei limiti indicati dalla **procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7**. L'Allegato 7 reca altresì le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi.

Novità introdotte

La modifica **all'articolo 13 «Gestione operativa e post-operativa»** è volta ad inserire il **comma 6-bis** che definisce le modalità necessarie per **dimostrare l'esaurimento dell'effetto inquinante del percolato** e procedere al termine della gestione post operativa della discarica

La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve esser ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.

Articolo 13 Gestione operativa e post-operativa

Per quanto riguarda il **percolato** deve essere dimostrato **che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile**, ovvero che **per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata**. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.

L'articolo 16-bis Adeguamento della normativa tecnica reca la procedura di modifica degli allegati da 3 a 8, allegati non di stretto recepimento della direttiva europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **A tal fine il Ministero dell'ambiente presenta una richiesta a ISPRA di istruttoria tecnica** indicando un termine non superiore a 120 giorni. In caso di inutile decorrenza di tale termine si procede comunque con il decreto del Ministero dell'ambiente.

4. Modifiche al D.lgs 209/03 sui veicoli fuori uso

Principali innovazioni del Dlgs 3 settembre 2020 n. 119

Maggiore responsabilizzazione degli attori coinvolti nella filiera (produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e di frantumazione);

migliorata la tracciabilità e la contabilizzazione dei veicoli fuori uso in ingresso ai centri di raccolta;

definite le tempistiche per la messa in sicurezza del veicolo

disciplinato il commercio delle parti di ricambio

;



5. Modifiche al D.lgs 49/14 sui RAEE

Principali innovazioni del Dlgs 3 settembre 2020 n. 118

Prevista **per i sistemi collettivi di nuova costituzione**, la **facoltà di avviare le attività prima dell'approvazione dello statuto** da parte dei Ministri competenti, **ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori di AEE**, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione.

I Ministeri competenti (MATTM e MISE) possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulare motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, deve adeguare lo statuto ai fini dell'approvazione.

Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell'attività



5. Modifiche al D.lgs 49/14 sui RAEE

Principali innovazioni del Dlgs 3 settembre 2020 n. 118

Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico

Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del dlgs 118/20

Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs 118/20 i sistemi di gestione, individuali e collettivi, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust





Grazie per l'attenzione!!!!
cristofanelli.sergio@minambiente.it